MUTUI
E
PRESTITI PERSONALI
A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO
E DELLA FEDERAZIONE
DELLE BCC
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI

Articolo 1

ACQUISTO prima casa: 80% del LOAN TO VALUE (LTV) dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di Euro 250.000,00.

ACQUISTO o COSTRUZIONE seconda casa: 60% del LOAN TO VALUE (LTV) dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di Euro 150.000,00.

COSTRUZIONE prima casa: 80% del LOAN TO VALUE (LTV) dell'immobile, come sopra, sui lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura e tamponature esterne con un massimo di Euro 250.000,00.

RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 80% del LOAN TO VALUE (LTV) dell'immobile con presentazione di preventivo di spesa non oltre Euro 150.000,00.

ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE CONTINUATIVA DEI FIGLI MAGGIORENNI DEL DIPENDENTE, ANCORCHE' NON CONVIVENTI CON QUEST'ULTIMO. Prima casa FIGLIO: 80% del LOAN TO VALUE (LTV) dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un plafond massimo di Euro 500.000,00 ed un importo massimo per singolo mutuo di Euro 250.000,00.
Il figlio non potrà più figurare nello stato di famiglia del padre dopo il rogito.

FINALITA'

Articolo 2

a) Acquisto, costruzione, riattamento e/o ampliamento dell'immobile destinato ad abitazione primaria e continuativa del dipendente e del suo nucleo familiare, dei figli.
b) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del dipendente.
c) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del dipendente. In tale seconda ipotesi il mutuo non potrà, comunque, eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
d) Nell'ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la BCC può concedere al dipendente un finanziamento acquisendo ipoteca di secondo grado.
e) Estinzione e/o surroga di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l'acquisto della prima casa.
f) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà.
g) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie.
h) Acquisto, costruzione, riattamento e/o ampliamento della seconda casa.
i) Rinegoziazione mutui prima casa alle condizioni previste al successivo art.4.
j) Acquisto, anche in data successiva all'originaria compravendita dell'immobile di residenza del dipendente e del suo nucleo familiare e/o dei figli, di box auto garage cantina o fondaco a condizione che i medesimi risultino, al rogito, pertinenze dell'immobile di residenza del dipendente-figli.

BENEFICIARI

Articolo 3

Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato non in prova e figli di dipendenti.

CONDIZIONI E MODALITA'

Articolo 4

a) TASSO DI INTERESSE:
Prima casa: tasso BCE – tasso min. 1%, tasso max 2,75%.
Seconda casa: tasso BCE +1,0% - tasso min.2%, tasso max 3,75%.
Prima casa dei figli: tasso BCE +1,0%- tasso min.2%, tasso max 3,75%.
b) AMMORTAMENTO: in rate mensili o semestrali costanti posticipate senza l'applicazione di alcuna spesa e/o commissione.
c) GARANZIA: ipoteca di 1°grado a favore della BCC sull'immobile da finanziare per l'importo del mutuo maggiorato del 50% o di 2°grado in riferimento all'art.2 comma C.
d) ISTRUTTORIA: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica.
e) ALTRE SPESE:
Spese incasso rate: esenti;
spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite;
spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite;
spese di estinzione totale e/o parziale: esente.
f) POLIZZA ASSICURATIVA: a favore della Banca e a carico del richiedente.
g) DURATA MASSIMA: 30 anni e, comunque, nei limiti consentiti dalla BCC;
h) Possibilità di allungamento della durata del mutuo prima casa a 30 anni dalla stipula originaria e, comunque, nei limiti stabiliti dalla BCC e alle condizioni vigenti tempo per tempo del presente accordo.

PRESTITI PERSONALI/SCOPERTI DI CONTO/DEPOSITI A RISPARMIO

Articolo 5

a) PRESTITI PERSONALI: importo massimo Euro 50.000,00 al tasso BCE +1,0% - tasso min.2%, tasso max.3,75% -Durata massima anni 10
b) SCOPERTO DI CONTO CORRENTE:
importo massimo Euro 50.000,00.

Tasso Creditore BCE -0,75% - min.0,50%, max.2,00%, salvo condizioni di miglior favore applicate ai Soci.
Tasso Debitore BCE +1,5% - tasso min.2%, tasso max.3,75%.
In caso di utilizzo di entrambi i finanziamenti, l'importo massimo concedibile cumulabile non può essere superiore ad euro 50.000,00.

c) DEPOSITI A RISPARMIO:

Tasso Creditore BCE -0,75% - min.0,50%, max.2,00%,salvo condizioni di miglior favore applicate ai Soci.
Titolarità: conto corrente e deposito a risparmio intestati al dipendente e/o ai figli. A richiesta del dipendente, gli stessi possono essere cointestati con il coniuge o familiari appartenenti al proprio nucleo previa autocertificazione del dipendente stesso.

Articolo 6

Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dall'Azienda di Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe ed alla capacità di rimborso.

Articolo 7

Gli alloggi finanziati dovranno essere abitati dal dipendente almeno per un periodo di 10 (dieci) anni, fatta salva la previsione di cui all'art.2 lettera c).
La cessione a qualunque titolo dell'alloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e coniuge) dell'alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal beneficiario del mutuo.
Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa.
La BCC avrà, comunque, la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni praticate al momento dell'evento.
Nel caso di dimissioni volontarie del dipendente, la BCC ha la facoltà di mantenere le condizioni stabilite nel presente Accordo per i Dipendenti o rinegoziarle.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al coniuge, ai figli e ai familiari conviventi appartenenti al nucleo del dipendente stesso) potranno conservare le agevolazioni del mutuo.
In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento della stipula.

Il mutuo per l'acquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato con il coniuge o familiari appartenenti al proprio nucleo, previa autocertificazione del dipendente stesso.
I mutui per la prima casa stipulati precedentemente alla data del presente regolamento dovranno essere ricondotti, per l'importo ed il tempo residuo, alle condizioni previste dagli articoli precedenti, se richiesto dall'interessato e fatte salve condizioni migliorative.

Articolo 8

Per tutti i rapporti intestati o cointestati con il Dipendente, le spese e le commissioni fisse e variabili comprese quelle di messa a disposizione dei Fondi: GRATUITE.

Articolo 9

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione Interregionale.

Articolo 10

In caso di controversia circa l'interpretazione del presente regolamento, competenti a dirimerla saranno la Federazione Interregionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso, in presenza di un rappresentante della BCC interessata.

Articolo 11

Il presente regolamento avrà decorrenza dal 01 agosto 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025, fatte salve diverse indicazioni in materia da parte della Capogruppo a cui la BCC è affiliata.
Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 31 dicembre 2025, nell'eventuale periodo di vacanza resteranno valide le norme contenute nello stesso.

Pescara, 31 luglio 2023

FEDERAZIONE DELLE BCC DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

FABI

FISAC-CGIL

FIRST-CISL

UGL CREDITO

UILCA ABRUZZO

UILCA MOLISE